

In nome di Sua Santità Papa Francesco

**Il Tribunale**

composto dai signori Magistrati:

dott. Giuseppe Pignatone, Presidente

prof. avv. Venerando Marano, Giudice

prof. avv. Carlo Bonzano, Giudice

*omissis*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La difesa del L. ha proposto avverso la sentenza del Giudice Unico tre diversi motivi di gravame che appare opportuno esaminare distintamente.

Con il primo motivo viene dedotta *"la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni penali o in alternativa la violazione del principio di pericolosità del soggetto proposto"*; si tratta, come è evidente, di due distinte, seppur Collegate, censure che vanno quindi, a loro volta, esaminate separatamente.

Per quanto riguarda l'asserita **violazione del principio di irretroattività delle sanzioni penali** sancito dall'art. 1 del codice penale - il giudice di primo grado, cui la questione era stata pure prospettata, ha correttamente affermato che la confisca di prevenzione introdotta nell'ordinamento vaticano dal citato Decreto CCLXXVII - 2018 non ha carattere di sanzione e per essa, quindi, non vige il principio di irretroattività della legge penale.

Infatti, la confisca di prevenzione è, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza italiana, il cui ordinamento ha visto per primo, nel 1982, l'introduzione di tale istituto, è sostanzialmente diversa dalla confisca penale.

Invero, quest'ultima (articolo 36 c.p.) ha come presupposto l'accertamento della responsabilità penale di un soggetto in ordine a uno specifico reato e solo in caso di esito positivo di tale accertamento può portare alla confisca dei beni che siano di provenienza delittuosa (o di altri beni per un valore equivalente).

Invece, **la confisca di prevenzione prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dato che richiede soltanto che il proposto sia "indiziato di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi o nel massimo all'anno, anche se estinto per intervenuta prescrizione"** (Art. 1 Decreto CCLXXVII-2018) e *"tende a confiscare beni dell'indiziato perché si ipotizza che essi siano di provenienza illecita in quanto aventi un valore sproporzionato in relazione alle sue legittime attività di produzione del reddito"* (pag. 19 sentenza impugnata).

La motivazione del Giudice Unico, qui riassunta, è assolutamente rispondente alla previsione normativa modellata - come si è detto - sul paradigma italiano, e si sottrae quindi ad ogni censura.

In questo senso si pone del resto la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, le cui pronunzie non hanno, naturalmente, diretto rilievo nell'ordinamento vaticano, ma che rispecchiano - come detto - l'esperienza più ampia e matura in questo settore a livello internazionale.

La Corte Costituzionale ha infatti escluso la natura di sanzione penale sia per le misure di prevenzione personale, sia per quelle a carattere patrimoniale.

Sotto il primo profilo ha infatti affermato: *"Anzitutto, la circostanza che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale"* (sentenza nr. 24/2019, udienza pubblica 20 novembre 2018; decisione del 24 gennaio 2019).

Sotto il secondo profilo la Corte ha sottolineato: *"In effetti, nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato da recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità"*.

Anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che qui, viene citata solo per completezza, a sua volta ha negato che le misure di prevenzione reali costituiscano una sanzione punitiva, soggetta alle regole rigorose del procedimento penale e le ha qualificate piuttosto come azioni civili in rem, finalizzate al recupero dei beni illegittimamente accumulati e, al tempo stesso, ha affermato la loro natura compensatoria e preventiva (sentenza Gogiditze e altri v. Georgia, 12 maggio 2015).

Questa giurisprudenza multilivello conferma l'infondatezza delle affermazioni dell'appellante che, anche in sede di discussione, ha insistito sulla asserita violazione - in caso di applicazione della confisca di prevenzione - del principio di irretroattività quale violazione " di un principio di civiltà giuridica e anzi addirittura di diritto naturale" (pag.1 dei motivi di appello).

Peraltro, nel caso di specie è addirittura improprio parlare di irretro-attività.

La confisca di prevenzione in questo caso, infatti, non ha come punto di riferimento una condotta antecedente al dicembre 2018, data di entrata in vigore del più volte citato Decreto CCLXXVII-2018, quale potrebbe essere la consumazione dei delitti di peculato e di autoriciclaggio, effettivamente risalenti ad epoca precedente. Essa ha invece riferimento allo stato di "indiziato" di tali reati, stato certamente sussistente al dicembre 2018 e perdurante ancora oggi, nonché alla disponibilità dei beni di cui all'articolo 5 della norma, disponibilità anch'essa sussistente fino al momento della confisca definitiva (e comunque il sequestro in questo procedimento è stato disposto in data 20 dicembre 2019).

Il primo motivo di appello non può dunque, per questo profilo, trovare accoglimento.

Lo stesso deve dirsi per il secondo profilo relativo - come si è visto - alla asserita insussistenza di un presupposto essenziale per la confisca di prevenzione costituito, secondo la difesa, dalla pericolosità sociale del proposto.

Anche questa argomentazione è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado che ha correttamente rilevato che la pericolosità sociale non è affatto prevista come presupposto per l'adozione della misura di prevenzione nell'ordinamento vaticano, che richiede soltanto, come si è visto, che il proposto sia indiziato di determinati delitti. La conferma dell'esattezza dell'affermazione formulata nella sentenza impugnata si trova peraltro, come giustamente osserva il Giudice Unico, nell'articolo 1, comma 2 del citato Decreto CCLXXVII-2018 che prevede che "il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca".

È di tutta evidenza, anche sotto questo profilo, l'irrelevanza della (eventuale) assenza della pericolosità sociale del soggetto ed è quindi inutile esaminare in questa sede gli argomenti dedotti in proposito dall'appellante (l'età assai avanzata del L., la mancanza di precedenti penali, l'essere venuti meno i collegamenti con gli originari coimputati C. e S., quest'ultimo deceduto).

Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.

Con esso il L. deduce la "mancanza di indizi di reità" o, *rectius*, lamenta che il Giudice Unico abbia fondato la sua decisione su elementi di prova che - a quella data - non erano ancora stati oggetto del contraddittorio in sede dibattimentale.

L'obiezione è priva di fondamento dato che gli elementi su cui il Giudice Unico ha fondato la sua decisione sono stati ritualmente acquisiti al procedimento della prevenzione e in questo sono stati oggetto del contraddittorio. Essi, infatti sono stati discussi dalle parti che, se lo avessero ritenuto, avrebbero potuto formulare le richieste ritenute necessarie ed opportune in tema di mezzi di prova, sia richiedendo l'esame di persone (testimoni e periti) indicate negli atti acquisiti, sia richiedendone altri.

Nessuna limitazione pone in proposito il più volte citato Decreto CCLXXVII-2018, che - anzi - all'art. 5 prevede che *"Qualora debbano essere acquisite prove dichiarative, il giudice unico può disporre anche l'esame a distanza mediante idoneo strumento di collegamento"*.

Nel merito, il Giudice Unico ha esaurientemente motivato il suo convincimento non solo sul fatto, documentalmente provato e non contestato, che il L. fosse "indiziato" dei delitti di peculato e autoriciclaggio, ma anche sulla sussistenza (non richiesta dalla norma) di gravi indizi di colpevolezza (v. pagg. 15-17 sentenza impugnata).

Sul punto, l'appellante non muove nessuna contestazione specifica e pertanto, anche per questo aspetto il provvedimento di primo grado deve essere confermato.

In ogni caso, pur se non necessario in relazione a quanto fin qui rilevato, si può aggiungere che nel corso del giudizio di appello sono stati acquisiti, come già si è visto, tutti gli atti del procedimento penale 28/14 a carico dello stesso L., atti tutti formati nel contraddittorio (del procedimento penale suddetto), che sono stati oggetto di discussione delle parti anche in questo procedimento.

Da questo compendio di atti, molto più ampio di quello esaminato in primo grado, risulta confermata la responsabilità di G. L. in ordine ai reati di peculato, appropriazione indebita (così qualificate alcune contestazioni di peculato) e autoriciclaggio a lui ascritti.

Egli è stato, con lo XXXXXX nella sua duplice veste di Direttore Generale dello IOR e di Amministratore Unico delle società controllate, l'ideatore, il protagonista operativo e il beneficiario dei reati consumati durante e in occasione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare.

Basta qui ricordare che:

ha condotto le trattative e concluso i contratti in violazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Sovrintendenza;

- ha incamerato parte delle somme pagate ("in nero") dagli acquirenti degli immobili (omissis), versandoli sul suo conto corrente o incassandole per contanti;
- ha acquistato, dietro il complesso schermo il cui ultimo tassello è la società Cxxxxxa Vxxxx srl, l'immobile di via XXXX di XXXXX utilizzando somme di denaro provenienti dalle vendite e di cui si era illecitamente appropriato;
- ha incassato la somma di Euro (omissis) proveniente dal legato (omissis);
- ha ricevuto dallo IOR il pagamento delle commissioni per un totale di Euro (omissis) non dovute dall'Istituto perché relative alla vendita degli immobili di proprietà delle società XXXXXX e XX

XXXXX, così da integrare autonomi reati di peculato e realizzando un ingente risparmio su quanto avrebbe dovuto pagare al fisco italiano;

- ha versato e poi movimentato sui suoi conti presso lo IOR le ingenti somme provenienti dai delitti di peculato e appropriazione indebita, così realizzando il reato di autoriciclaggio.

Non vi è dunque necessità di ulteriori approfondimenti, né ci sono prospettazioni difensive particolari da prendere in esame cosicché anche questo motivo di appello deve essere rigettato.

Con l'ultimo motivo di appello, la difesa del L. deduce "l'arbitrarietà nella determinazione della somma confiscata", con specifico riferimento al prezzo realizzato dalla società XXXXXX XXXXXX s.r.l. in sede di rivendita dell'immobile, dal momento che il prezzo di acquisto era certamente congruo secondo quanto emerge dalle perizie esperite nell'ambito del procedimento penale.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

Va in primo luogo rilevato che l'appellante nulla deduce in ordine alla confisca disposta dal giudice di primo grado delle somme di ingente valore importo (per circa 25 milioni di euro) giacenti sulle relazioni bancarie intestate al L. G. o comunque nella sua disponibilità presso lo IOR e presso l'UBS in Svizzera. Per questo aspetto, quindi, la sentenza impugnata deve senz'altro essere confermata; essa risulta peraltro congruamente motivata laddove rileva che, a fronte di questa ingente disponibilità di denaro, non è stata neanche prospettata dal proposto una ipotesi di spiegazione "della legittima acquisizione dei beni e delle utilità" (pag. 20 della sentenza).

Invero, i redditi dichiarati in Italia nel periodo in questione sono assolutamente insufficienti a giustificare la disponibilità di una tale quantità di denaro, né si può tener conto dei guadagni, assolutamente ingiustificati sulla base delle regole di una corretta amministrazione, che il L. ha potuto lucrare nello Stato della Città del Vaticano grazie al pagamento delle commissioni di intermediazione nella percentuale di (circa) l'8,5% quando - come risulta dal report di XXXXXXXX e da una specifica relazione del C.T. delle parti civili - la media corrente nel mercato oscillava tra l'1% e il 4%. Il L. ha così potuto incassare, in modo solo apparentemente regolare, la somma di oltre (omissis) 7 milioni di euro.

Di questi, peraltro, Euro (omissis) sono comunque oggetto del reato di peculato - di cui si è già detto prima sub e) - perché pagate dallo IOR invece che dalle società controllate, proprietarie degli immobili alla cui vendita si riferiva l'attività di intermediazione.

Sul punto della ingiustificata disponibilità di somme ingentissime in capo al L. si vuole qui aggiungere, solo per completezza, una ulteriore considerazione relativa alla movimentazione finanziaria dei conti del L. e in particolare ai movimenti di somme per contanti.

Come risulta dalla perizia G., dal rapporto XXXXXXXX e dalla Nota di ricostruzione della movimentazione finanziaria dei c/c degli imputati depositata dal CT delle parti civili in data 20 dicembre 2019, la movimentazione di somme in contanti ha avuto un andamento assolutamente anomalo proprio nel periodo delle vendite degli immobili (anni 2002-2008) raggiungendo cifre assolutamente eccezionali, tanto più se confrontate a quelle degli anni precedenti e di quelli successivi.

Infatti, dal 1997 al 2001 l'avv. G. L. deposita in contanti solo l'equivalente di circa (omissis) euro. Successivamente al 2007 e fino ai sequestri del 2014, non deposita più alcuna somma in contanti. Al

contrario, dal 2002 al 2007, L. deposita circa (omissis), di cui poco più di (omissis) su conti IOR, ed altri (omissis) sui suoi conti presso UBS in Svizzera.

La situazione risulta ancora più anomala, e significativa, se si considera che la maggior parte dei depositi in contanti presso lo IOR, (per l'esattezza l'86%), per un totale di (omissis) di euro è avvenuta negli anni 2002, 2003 e 2004, cioè nel periodo in cui si è realizzata la maggior parte delle vendite (sono stati stipulati n. 17 contratti di vendita su 29). A tale importo vanno aggiunti (omissis) Euro depositati in contanti in Svizzera tra il 15 maggio 2007 ed il 18 dicembre 2007 dall'avv. L. che non possono essere collegati agli onorari di intermediazione per la vendita dell'immobile di viale XXXXXX XXXXXX, pari ad (omissis), perché questi non sono stati pagati in contanti ma accreditati con bonifico dello IOR.

Altro momento significativo è il 2006 in cui il L. versa in contanti Euro (omissis).

In tutto, nel periodo 2002-2007 il L. versa Euro (omissis) in Svizzera ed Euro (omissis) sui conti dello IOR; di questi ultimi solo Euro (omissis) sono riconducibili a onorari per l'attività di intermediazione.

In sostanza, una montagna di soldi di cui l'imputato ha voluto nascondere la provenienza.

Infatti, come risulta dagli atti processuali già prima citati, il L. in tutto questo periodo in cui la sua disponibilità di denaro è cresciuta in modo vertiginoso, ha avuto cura di occultare in ogni modo la provenienza e la movimentazione di queste ingenti somme, confermando quindi - anche sotto questo profilo - l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 comma 1 del citato Decreto CCLXXVII-2018 per disporre la confisca.

La sentenza deve essere dunque confermata, sotto questo primo profilo; anche in relazione all'ultimo motivo di appello ed appare opportuno precisare nel dispositivo del presente provvedimento tutte le singole relazioni facenti capo al L., così come risultano proprio dagli atti del procedimento penale più volte citato.

Per quanto riguarda invece la confisca per equivalente disposta dal giudice unico con riferimento al prezzo di vendita della palazzina di via XXXXX di XXXXX, essa è oggetto, nel provvedimento impugnato, di una corretta ed esauriente motivazione rispetto alla quale non meritano accoglimento le censure dell'appellante sopra sintetizzate e fondate principalmente sulla congruità del prezzo pagato.

Il giudice di primo grado infatti ha correttamente messo in evidenza che l'oggetto della confisca è l'arricchimento, pari appunto ad Euro (omissis), cioè l'utilità ricavata dalla vendita dell'immobile suddetto. Tale vendita, infatti, costituisce l'ultimo atto di una articolata operazione che aveva portato il L. e i suoi coimputati ad acquistare, dietro una complessa schermatura societaria ben descritta nella sentenza impugnata, la palazzina di via XXXXX di XXXXX per un prezzo certamente congruo, ma pagato con denaro proveniente dalla vendita di altri immobili dello IOR (quelli indicati in precedenza sub b), ad eccezione del complesso di viale XXXX XXXXXXXX, venduto in epoca successiva) di cui essi si erano in parte appropriati.

In altri termini, non potendo disporre la confisca della palazzina (acquistata con denaro proveniente dalla commissione dei reati di peculato e appropriazione indebita) perché essa era stata venduta, il Giudice Unico ha correttamente ordinato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto CCLXXVII-2018, la confisca di altri beni mobili e immobili intestati al proposto G. L. per un valore equivalente a quello ricavato dalla vendita, e quindi fino alla concorrenza di Euro (omissis).

Anche per questo aspetto, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al rifacimento delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

decidendo sull'appello proposto da L. G. avverso la sentenza applicativa della misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Giudice Unico in data 9 luglio 2020, come successivamente modificata con decreto di correzione di errore materiale depositato il 22 luglio 2020;

- visto l'art. 8 del Decreto del Presidente del Governatorato n. CCLXXVII del 10 dicembre 2018,

#### **conferma**

la sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone la confisca, con conseguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sui rapporti intestati a L. G. presso lo I.O.R., nonché sulle relazioni bancarie n. XXXXX/XXXXX, n. XXXXXXX/XXXXXXXX e n. XXXXX/XXXXXXXX, tutte in essere presso UBS Switzerland AG, ed altresì di qualunque altro rapporto o relazione bancaria nello Stato o all'estero;

la confisca, con conseguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, di beni mobili o immobili intestati al predetto L. G. fino alla concorrenza dell'ulteriore somma di euro (omissis);

visto l'art. 8, comma 3 del Decreto del Presidente del Governatorato n. CCLXXVII del 10 dicembre 2018 e gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.

#### **condanna**

altresì l'appellante al rifacimento delle spese processuali.